

Allegato "B" all'assemblea straordinaria del 25/10/2019



ASSOCIAZIONE SOMMELLERIE PROFESSIONALE ITALIANA – ASPI.

STATUTO

INDICE

Titolo I – Caratteristiche dell'Associazione

Costituzione e Denominazione Sociale	articolo	1
Sede – Uffici	articolo	2
Scopo Sociale	articolo	3
Durata	articolo	4

Titolo II – Ammissione – Categorie di soci – Perdita della qualità di socio - Quote

Ammissione	articolo	5
Categorie di soci	articolo	6
Perdita della qualità di socio	articolo	7
Quote	articolo	8

Titolo III – Amministrazione

Il Consiglio Direttivo	articolo	9
Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo	articolo	10
Poteri del Consiglio Direttivo	articolo	11
Direttore	articolo	12
Delegazioni Locali	articolo	13
Coordinatore Locale	articolo	14
Rendiconto delle Delegazioni Locali	articolo	15

Titolo IV – Assemblea Generale

Regole comuni all'Assemblea Generale	articolo	16
Assemblea Generale Ordinaria	articolo	17

Assemblea Generale Straordinaria	articolo	18
Titolo V – Organo di Revisione		
Organo di Revisione	articolo	19
Titolo VI – Risorse Economiche		
Risorse economiche	articolo	20
Titolo VII – Esercizio Sociale		
Esercizio sociale	articolo	21
Titolo VIII – Giudizio Disciplinare		
Giudizio Disciplinare	articolo	22
Titolo IX – Attività Vietate		
Attività Vietate	articolo	23
Titolo X – Scioglimento		
Scioglimento	articolo	24
Titolo XI – Disposizioni Diverse		
Regolamenti e Codice Deontologico	articolo	25
Responsabilità	articolo	26
Foro competente	articolo	27

TITOLO I

CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Costituzione e denominazione sociale

È costituita l'ASSOCIAZIONE SOMMELLERIE PROFESSIONALE ITALIANA, d'ora in poi denominata con l'acronimo ASPI apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Del codice civile, ed in conformità dell'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4

Articolo 2 – Sede e Uffici

La sede legale dell'Associazione è stabilita a Milano, Via Simone d'Orsenigo n. 1. L'Associazione ha la facoltà di modificare la sede legale all'interno dello stesso Comune senza l'obbligo di modifica statutaria. L'Associazione ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie in Italia o all'estero.

Articolo 3 – Scopo Sociale

a) L'Associazione è una organizzazione nazionale di sommelier professionisti

Per sommelier ASPI si intende un professionista, in possesso di specifici requisiti, operante nel settore vitivinicolo e della ristorazione (ristoranti, wine-bar), enoteche o altri attori della distribuzione che raccomanda e serve bevande alcoliche e analcoliche a livello professionale. Il sommelier:

- contribuisce all'acquisto di vini e altre bevande in funzione della clientela e dell'offerta gastronomica dell'esercizio per il quale opera; partecipa attivamente alla gestione delle scorte, alla composizione e alla redazione della carta dei vini, delle bevande spiritose e di altre bevande e consiglia ai clienti i migliori abbinamenti cibo-vino-bevande;
- fornisce consulenza agli attori della distribuzione, compresi i negozi specializzati e opera come collegamento interattivo tra produttore e consumatore;
- possiede conoscenze specialistiche sui vini, le bevande e la gastronomia; le sue competenze comprendono la padronanza della degustazione, della gestione, della comunicazione, della selezione e del servizio del vino e delle altre bevande e del loro abbinamento con le pietanze.

b) L'Associazione non ha fine di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale e ha per scopo sociale:

- Valorizzare, promuovere e tutelare la specifica attività svolta dai propri associati sommelier professionisti.
- Delineare e definire gli standard formativi per i singoli professionisti aderenti all'associazione.
- Valutare ed attestare specifici organismi atti alla formazione secondo gli standard definiti.
- Attestare ai sensi di Legge specifici iter formativi secondo gli standard definiti dall'associazione.
- Determinare i requisiti per l'iscrizione dei soci.
- Rilasciare ai propri iscritti un attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4.
- Predisporre e conservare un elenco dei professionisti associati.
- Definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo.
- Effettuare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio.

- Vigilare sull'osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere.
- Stabilire, mantenere e coltivare i rapporti di dialogo e di confronto con enti, autorità ed associazioni operanti in settori affini, sia italiani che internazionali.
- Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci.
- Organizzare e promuovere attività di studio, convegni, seminari, congressi, dibattiti, il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari.
- Realizzare pubblicazioni editoriali e non, finalizzate alla divulgazione della cultura del vino, delle bevande, della professione di sommelier e per il raggiungimento dei propri scopi statutari.
- Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi dei professionisti rappresentati.
- Predisporre strumenti a tutela dell'utenza ai sensi della Legge 4/2013.
- Promuovere la conoscenza della professione di sommelier ASPI attraverso l'istituzione di sezioni in Italia e all'estero o di Associazioni affiliate.
- Promuovere la collaborazione, in qualunque modo e forma, con il comparto scolastico pubblico e privato a tutti i suoi livelli.
- Promuovere la partecipazione ad eventi nel settore della enologia e gastronomia.
- Partecipare all'organizzazione di concorsi, sia a livello nazionale che internazionale.

Articolo 4 – Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

AMMISSIONE – CATEGORIE DI SOCI – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - QUOTE

Articolo 5 – Ammissione

L'ammissione all'Associazione in qualità di socio in una delle categorie previste dal successivo art. 6 richiede l'approvazione del Consiglio Direttivo.

L'appartenenza all'Associazione può comportare la rinuncia dei soci a far parte di altre organizzazioni aventi caratteristiche simili o comunque concorrenziali; eventuali eccezioni di natura particolare ovvero anche generale a tale regola, potranno essere stabilite dall'assemblea.

Articolo 6 – Categorie di soci

Possono aderire all'associazione tutti coloro che abbiano i requisiti idonei così come definiti dall'associazione nello Statuto e nei Regolamenti.

I soci dell'associazione si distinguono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari
- Altri aderenti

I soci fondatori: la qualifica di socio fondatore è riservata unicamente alle persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

I soci ordinari: professionisti, in possesso dei requisiti previsti nello Statuto e nei Regolamenti.

I soci ordinari si suddividono in:

- I sommelier: coloro che, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, abbiano ottenuto l'attestato di frequenza del corso propedeutico organizzato dall'associazione ed il parere favorevole del Consiglio Direttivo o della Commissione Scientifico-Professionale (se costituita) oppure coloro in possesso di un curriculum professionale ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.
- Mastro sommelier: il professionista con almeno 15 anni di esperienza documentata nel settore alberghiero, della ristorazione e socio di ASPI ininterrottamente per almeno 10 anni;

Tutti i soci fondatori e ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci onorari: la qualifica di socio onorario è attribuita, a titolo eccezionale, a discrezione del Consiglio Direttivo, a tutte le persone fisiche che abbiano reso dei servizi di particolare valore all'Associazione o che abbiano contribuito a sviluppare la notorietà dell'Associazione e della professione di Sommelier. Non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

ALTRI ADERENTI: coloro che non sono ancora in possesso dei requisiti previsti per essere soci professionisti, ma che partecipano alla vita associativa senza diritto di elettorato attivo e passivo.

Si distinguono in:

Aspiranti sommelier: corsisti del primo e del secondo corso propedeutico organizzato dall'associazione per ottenere i requisiti di accesso come socio professionista;

Mastri coppieri: coloro che pur non esercitando la professione del sommelier sono in possesso di un attestato di frequenza in corsi di enogastronomia o di analisi sensoriale o hanno frequentato i corsi ASPI;

Sommelier junior: studenti degli Istituti Alberghieri con indirizzo di cucina e sala che nel biennio hanno frequentato il corso di formazione di ASPI e superato l'esame finale;

Sostenitori: qualunque persona fisica o giuridica (Partner e/o Sponsor) che sostenga finanziariamente l'attività dell'Associazione e indicati come sostenitori dal Consiglio Direttivo;

Amico di ASPI: sono appassionati che intendono partecipare alle attività ludiche e culturali dell'Associazione.

Gran Mastro sommelier: (oltre 65 anni) tutti coloro che hanno dedicato la propria vita alla professione di sommelier, tanto da poter esserne considerati "Maestro" per meriti oggettivi. Ne possono beneficiare i sommelier professionisti che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che abbiano raggiunto 65 anni di età e con esperienza documentata.

Non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Articolo 7 – Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa annuale e per espulsione.

a) le dimissioni prevedono l'obbligo di comunicare la volontà di recedere dall'Associazione con un preavviso di tre mesi da comunicarsi all'Associazione per iscritto;

b) espulsione salvo che per il caso di mancato pagamento della quota, può essere determinata dal Consiglio Direttivo a maggioranza a seguito di un procedimento disciplinare per i motivi di seguito indicati:

- violazione grave dello Statuto, del Regolamento Interno, del Codice Deontologico, delle

- decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- per atti, attività o condotta che il Consiglio Direttivo giudichi contraria alle finalità dell'Associazione o idonea a provocarne un pregiudizio;
- per comportamento ripetutamente scorretto nei confronti di altri soci dell'associazione;
- per assenza prolungata dei soci dalla vita associativa;
- per ulteriori cause che potranno essere deliberate dall'assemblea.

Il socio che perde la qualità di associato per qualsiasi motivo non ha diritto alla ripetizione della quota associativa né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 – Quote

Tutti i soci dovranno corrispondere la quota annuale, corrispondente alla categoria di socio alla quale appartengono, il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo di anno in anno. Sono esonerati dal pagamento di detta quota i soci onorari, i Gran Mastro Sommelier ed i soci fondatori.

L'Assemblea Generale Ordinaria potrà deliberare un contributo straordinario destinato a determinate iniziative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile per atto *inter vivos* o *mortis causa*.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori e da tre a nove membri eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria tra i soci ordinari.

La mancata partecipazione del singolo consigliere ad almeno il 75% delle adunanze annuali del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo determina la decadenza dello stesso dall'ufficio. L'efficacia di tale decadenza è sempre e comunque subordinata al voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

9.1 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

(a) Il Presidente:

- dura in carica 5 anni e non può essere rieletto per più di 3 mandati;
- rappresenta da solo l'Associazione in tutti i rapporti con i soci ed i terzi ed è a tal fine investito di tutti i più ampi poteri con i limiti stabiliti dal presente Statuto. Il Presidente ha la rappresentanza legale in giudizio dell'Associazione;
- è incaricato delle relazioni esterne e delle relazioni pubbliche. Il Presidente dà esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo ed assicura il buon funzionamento dell'Associazione;
- gestisce i fondi dell'Associazione e dirige tutte le operazioni finanziarie e bancarie dell'Associazione. Il Presidente autorizza l'apertura di conti correnti presso banche o altri istituti

che svolgono funzioni analoghe;

- con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, può vendere o acquistare beni di qualsiasi natura.

- Il Presidente Emerito: i *past president* dell'Associazione possono acquisire il titolo di Presidente Emerito al termine del loro mandato e previa approvazione del Consiglio Direttivo.

(b) Il Vice Presidente:

- in caso di assenza o impedimento del Presidente, è incaricato delle relazioni esterne e delle relazioni pubbliche e svolge le funzioni pubbliche di rappresentanza dell'Associazione, nonché tutte le mansioni del Presidente.

9.2 La durata del Consiglio Direttivo è di cinque anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per non più di tre mandati.

9.3 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli eleggendo i sostituti tra i primi dei non eletti o tra i membri soci ordinari. I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

9.4 La carica di membro del Consiglio Direttivo non è remunerata. I consiglieri tuttavia possono farsi rimborsare le spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione dietro presentazione della idonea documentazione contabile.

Articolo 10 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo a seguito della convocazione del Presidente si riunisce tutte le volte che lo svolgimento dell'attività dell'Associazione lo richieda ovvero su richiesta di almeno due consiglieri e comunque almeno una volta all'anno. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo: lettera inviata per posta ordinaria o a mano, telefax o e-mail pec, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno. Ogni consigliere può farsi rappresentare da altra persona munita di giusta delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o in qualunque altro luogo stabilito dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i consiglieri direttivi. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Il Segretario deve essere nominato nel medesimo luogo in cui si trova il Presidente, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso d'impedimento, dal Vice Presidente, o in subordine da altro membro del Consiglio Direttivo e eletto dall'assise stessa all'inizio della seduta.

La presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo è necessaria per la validità delle

delibere del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale.

Il Consiglio Direttivo può invitare alle riunioni anche altre persone qualora vi sia un particolare interesse per l'argomento trattato. Le persone sono invitate a mero scopo consultivo. Possono altresì partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche i Presidenti, o loro delegati, di associazioni partner, senza però alcun diritto di voto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate nei verbali approvati e trascritti nel registro relativo alle delibere del Consiglio Direttivo, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il Presidente ne potrà rilasciare copie o estratti.

Articolo 11 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per amministrare l'Associazione, nei limiti del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo prende tutte le decisioni relative alla gestione e conservazione del patrimonio dell'Associazione, all'impiego delle risorse economiche, alla locazione degli immobili necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e alla gestione del personale. Il Consiglio Direttivo autorizza il Presidente ad agire in giudizio.

Il Consiglio Direttivo deve, a titolo indicativo e non esaustivo:

- (a) elaborare e modificare uno o più regolamenti interni ed il Codice Deontologico;
- (b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le eventuali direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- (c) controllare i rapporti e le attività;
- (d) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- (e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- (f) approvare i programmi ed i rapporti per gli esercizi trascorsi e futuri;
- (g) fissare l'ammontare delle quote annuali associative;
- (h) trasferire la sede sociale e gli altri uffici;
- (i) approvare o disapprovare, su parere del Comitato Professionale ove presente, l'ammissione di nuovi soci presentati all'Associazione;
- (l) deliberare sulla partecipazione ad enti di sviluppo delle attività sociali, attività ausiliarie o connesse a quelle dell'Associazione;
- (m) istituire o sopprimere commissioni deontologiche (o Collegio dei Probiviri), tecnico-professionali, di controllo o didattiche, stabilendone il numero dei membri e le modalità di funzionamento.

Articolo 12 – Direttore Nazionale

Il Direttore Nazionale è il responsabile della Direzione Nazionale, coordina tutta l'attività organizzativa e amministrativa ASPI partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Generale.

Il Direttore Nazionale può essere nominato dal Consiglio Direttivo su parere favorevole del Presidente e con una maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti e dura in carica fino a revoca o dimissioni. Nello svolgimento della sua attività è coadiuvato da personale di segreteria la cui spesa grava interamente sul bilancio di ASPI . Può essere remunerato per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 13 – Delegazioni locali

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere, anche su istanza dei singoli soci, sedi secondarie c.d. “*Delegazioni Locali*”, rette da un Coordinatore Locale.

La Delegazione locale non può godere in alcun caso di autonomia patrimoniale in quanto trattasi a tutti gli effetti di sede secondaria dell'associazione.

Articolo 14 – Coordinatore locale

Il Coordinatore Locale è scelto tra i soci ordinari appartenenti alla categoria dei *Sommelier* (art. 6 dello Statuto) e nominato dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza.

Il Coordinatore Locale è delegato al coordinamento e allo sviluppo del lavoro associativo nell'ambito della propria zona, sotto il controllo del Consiglio Direttivo e allo stesso risponde. Resta in carica fino a dimissioni o revoca deliberata dal Consiglio Direttivo. La decadenza dalla carica produce la decadenza del Consiglio di Delegazione.

In ogni Delegazione il Coordinatore Locale nomina:

- un Vice Coordinatore Locale che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di suo impedimento;
- un Tesoriere, con il compito di rendicontare e gestire i rapporti finanziari della sede secondaria con l'associazione;
- un Segretario della Delegazione, determinandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo stabilirà, mezzo apposito regolamento, le altre figure che potranno essere nominate nelle Delegazioni Locali.

Le suddette persone formano il Consiglio di Delegazione.

I membri del Consiglio di Delegazione non sono remunerati per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 15 – Rendiconto delle delegazioni locali

Il Consiglio Direttivo stabilirà le modalità e le tempistiche di rendicontazione dell'attività svolta da parte delle Delegazioni locali.

TITOLO IV

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 16 – Regole Comuni all'Assemblea Generale

L'Assemblea generale comprende tutti i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote al 31 gennaio dell'esercizio in corso. Solo i soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto; le altre categorie di soci non hanno diritto di voto, ma possono partecipare in qualità di uditori. I soci non possono altresì partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano.

Le Assemblee sono convocate ad iniziativa del Presidente o a richiesta di almeno un quarto dei soci con diritto di voto. La convocazione è effettuata mediante avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo (lettera inviata per posta ordinaria e/o a mano, telefax e/o e-mail, pec, pubblicazione sul sito internet dell'associazione) contenente il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno deliberato dal Consiglio Direttivo, indirizzato a ciascun socio dal Presidente con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea non può deliberare che sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo questioni di indifferibile urgenza.

L'Assemblea Generale si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo stabilito nella convocazione.

L'Assemblea può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario della riunione.

Nel corso dell'Assemblea viene redatto un foglio presenze, sottoscritto da ciascuno dei soci fondatori e dei soci ordinari presenti, e controfirmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea si tenga in teleconferenza o videoconferenza, il foglio presenze sarà redatto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni prese sono riportate in un verbale contenente la sintesi del dibattito che si è svolto, il testo delle deliberazioni assunte ed il risultato delle eventuali votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e sono trascritti in ordine cronologico nel Libro Verbali Assemblee.

Articolo 17 – Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata anche con una parte Straordinaria ad iniziativa del Presidente o a richiesta di almeno un quarto dei soci con diritto di voto. L'Assemblea Generale Ordinaria:

- (a) delibera in merito alla relazione del Consiglio Direttivo, ai bilanci consuntivi e preventivi, alla gestione, alle attività e alla situazione finanziaria dell'Associazione;
- (b) delibera sulle direttive d'ordine generale riguardanti l'attività dell'Associazione;
- (c) elegge i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di Revisione (ove costituito);
- (d) delibera la manleva ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente, al Vice Presidente sull'operato svolto;
- (e) autorizza la conclusione di atti o operazioni che eccedono i poteri del Consiglio Direttivo;
- (f) in generale, delibera su tutte le materie poste all'ordine del giorno che non siano di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e ordinari. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci fondatori (anche per delega) e ordinari (anche per delega).

Le delibere dell'Assemblea Generale Ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti salvo nel caso in cui la delibera riguardi la revoca del Presidente o dei membri del Consiglio d'Amministrazione; in tal caso le delibere dell'Assemblea devono sempre essere prese a maggioranza dei due terzi dei soci fondatori (anche per delega) e dei soci ordinari presenti (anche per delega).

Articolo 18 – Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria è la sola competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni, nonché sulla fusione con altra associazione.

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera validamente con la presenza di almeno i tre quarti dei soci fondatori e dei soci ordinari. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno due terzi dei soci fondatori (anche per delega) e della maggioranza dei soci ordinari (anche per delega).

Le delibere dell'Assemblea Generale Straordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti (anche per delega).

TITOLO V

ORGANO DI REVISIONE

Articolo 19 - Organo di Revisione (facoltativo)

Ove costituito, vigila sull'amministrazione dell'Associazione, esamina, approva e sottoscrive i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea Generale. La composizione ed il funzionamento sono articolati in apposito Regolamento.

TITOLO VI

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 20 – Risorse Economiche

Le entrate dell'Associazione si compongono di:

- quote e contributi dei soci;
- sovvenzioni e contributi pubblici o privati o di altri enti;
- contributi dell'Unione Europea e altri Organismi Internazionali;
- rendite dei beni o valori dell'Associazione;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti dalla prestazione di servizi nel rispetto dell'oggetto sociale;
- entrate derivanti dall'organizzazione di concorsi e da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- proventi derivanti dall'organizzazione di altre attività esercitate in conformità alla legge ed ai regolamenti in vigore.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutto quanto acquistato con denaro dell'associazione, compresi beni mobili, mobili registrati ed immobili, nonché dalle eccedenze attive delle gestioni e da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

I fondi dell'Associazione vengono tenuti dal Presidente.

Durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposte da norme legislative in materia, è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo secondo i corretti principi contabili previsti dalla Legge per la redazione del bilancio d'esercizio. Detto rendiconto dovrà restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'adunanza dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivato interesse a prenderne visione.

TITOLO VIII

GIUDIZIO DISCIPLINARE

Articolo 22 – Giudizio Disciplinare

Qualora un socio tenga un comportamento o compia atti che siano ritenuti tali da comportare l'applicazione di una sanzione o la eventuale espulsione secondo quanto previsto nell'articolo 7 b) o

che siano vietati o in ogni caso che arrechino pregiudizio all'Associazione, lo stesso sarà sottoposto a giudizio disciplinare. Il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà inviare, in via preventiva, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio che si intende sottoporre a giudizio disciplinare, contestandogli gli addebiti che si intendono far valere, le sanzioni che si intenderebbero applicare e le prove raccolte contro di lui, ed un invito a presenziare alla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è prevista la delibera sugli addebiti contestati e sulle prospettate sanzioni al fine di poter svolgere le proprie difese.

Tale lettera conterrà anche l'invito al socio di presentare le proprie difese scritte in un congruo termine prima della detta riunione del Consiglio Direttivo.

Ogni socio nei confronti del quale vengano mosse delle accuse avrà diritto di difendersi, anche nel pieno rispetto del contraddittorio, essendo questo un diritto fondamentale della persona.

Il Consiglio Direttivo applica le sanzioni graduate e che riterrà più opportune in relazione alla violazione compiuta, alla gravità della stessa e alle conseguenze che siano derivate per l'Associazione. Qualora le accuse di cui sopra siano giudicate dal Consiglio Direttivo non particolarmente gravi sia per le modalità in cui la violazione è stata compiuta sia per le limitate conseguenze derivanti dalla violazione compiuta, il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di comminare sanzioni meno gravi, quali l'ammonizione, la censura, la sospensione dall'attività dell'Associazione per il periodo che riterrà congruo.

Il procedimento disciplinare può essere demandato ad un Collegio dei Probiviri, qualora costituito, la cui composizione ed il cui funzionamento saranno articolati in apposito Regolamento.

TITOLO IX

ATTIVITÀ VIETATE

Articolo 23 – Attività Vietate / Utilizzo del logo di ASPI

I soci si impegnano a non esercitare attività contraria agli scopi dell'Associazione o in concorrenza con la stessa. I soci non potranno usare il marchio, la denominazione ed il logo dell'Associazione o comunque usare gli stessi per trarne beneficio personale.

E' fatto divieto a tutti, senza preventiva autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, utilizzare in qualunque sede e per qualunque motivo il nome di ASPI a scopo personale. In caso di mancato rispetto di tale norma i trasgressori saranno giudicati dal Consiglio Direttivo, il quale deciderà ai sensi dell'art. 22 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo si riserverà in ogni caso di valutare l'esperimento di eventuali azioni legali.

L'autorizzazione all'utilizzo del logo ASPI è di esclusiva competenza del Presidente o del Consiglio Direttivo.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO

Articolo 24 – Scioglimento

L'Associazione non può essere sciolta che per volontà dei soci risultante da una delibera dell'Assemblea Straordinaria convocata a tal fine.

L'Assemblea Generale Straordinaria nomina uno o più liquidatori incaricati della liquidazione determinandone poteri e compensi.

Il patrimonio dell'Ente, in tal caso, dovrà essere devoluto, secondo indicazioni dell'Assemblea, ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo comunque diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 25 - Regolamenti e Codice Deontologico

Il Consiglio Direttivo elabora uno o più Regolamenti al fine di precisare e completare le regole di funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elabora altresì un Codice Deontologico.

Articolo 26 - Responsabilità

I soci non sono in alcun caso responsabili degli impegni assunti dall'Associazione.

Articolo 27 – Foro competente

Per qualunque controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Il Presidente ASPI
Giuseppe Vaccarini

